



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 106

DEL 20/07/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA I. ALPI N. 1B, PER ATTIVITÀ DI EDILE DI INSTALLAZIONE DISSUASORI AD AGHI PER VOLATILI DA PARTE DELLA DITTA IGIENE & AMBIENTE S.R.L CON SEDE IN ALPIGNANO (TO).*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data odierna 20/07/2026 è stata rilasciata AUTORIZZAZIONE N. 64 al Sig. Italiano Stefano, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico e Legale Rappresentante della ditta IGIENE & AMBIENTE S.r.l con sede legale in Alpignano (TO), via Grange Palmero n. 212 – P.IVA 11447780013, per attività di edile di installazione dissuasori ad aghi per volatili lungo la gronda in facciata, consistente nello stazionamento mezzo operativo di lavoro con piattaforma elevatrice in via I. Alpi n. 1/B e contestualmente richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del restringimento di carreggiata e divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in tale ambito stradale e per una lunghezza di circa 35 metri, al fine di eseguire le lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) il giorno **27/07/2026**, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via I. Alpi n. 1B:
- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, per una lunghezza di circa 35 metri;
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, assicurando l'ordinaria circolazione veicolare e garantendo una larghezza minima della carreggiata residua di ml 5,60; opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni;

DISPONE CHE

il Sig. Italiano Stefano, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico e Legale Rappresentante della ditta IGIENE & AMBIENTE S.r.l., esecutrice delle lavorazioni, provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

Di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

Di notificare copia della presente ordinanza al Sig. Italiano Stefano, in qualità di richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico, Legale Rappresentante della ditta IGIENE & AMBIENTE S.r.l. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza dell'ambito stradale interessato, posizionata a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

a carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*